

# CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

<b>OGGETTO</b>	<i>Stampa di una collana editoriale di promozione turistica</i>
----------------	---

<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	<i>Provincia di Genova</i>
---------------------------------------	----------------------------

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Direzione 2 – Direzione Acquisti, Patrimonio, Risorse Finanziarie</i>
----------------------------	--

<b>COMMITTENTE/CONTRAENTE</b>	<i>Direzione 5 – Trasporti, ambiti naturali, Turismo e sport</i>
-------------------------------	--

## DEFINIZIONI

<b>Provincia</b> .....	<i>La Provincia di Genova, nella sua qualità di contraente</i>
<b>Ufficio</b> .....	<i>Il Servizio Promozione Turistica e Sportiva della Direzione 5 – Trasporti, ambiti naturali, Turismo e Sport</i>
<b>Soggetto aggiudicatario</b> .....	<i>L'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
<b>Concorrente o candidato</b> .....	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara che ha presentato l'offerta</i>
<b>Fornitore</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto</i>
<b>Prodotto</b> .....	<i>Le singole edizioni dei volumi e la cartina che compongono la collana oggetto della gara</i>

## SOMMARIO

pagina

§	SEZIONE PRIMA .....	3
Articolo 1	Oggetto .....	3
Articolo 2	Quantitativi .....	3
Articolo 3	Importo a base di gara .....	3
Articolo 4	Estensione o riduzione della fornitura.....	3

---

Articolo 5	Caratteristiche tecniche .....	3
Articolo 6	Certificazione .....	4
§	SEZIONE SECONDA.....	5
Articolo 7	Durata del contratto .....	5
Articolo 8	Cronoprogramma .....	5
Articolo 9	Ordinativi .....	5
Articolo 10	Modalità e tempi di consegna .....	5
Articolo 11	Luoghi di consegna .....	5
Articolo 12	Controlli sulla fornitura .....	6
Articolo 13	Prezzi .....	6
Articolo 14	Fatturazione e modalità di pagamento .....	6
Articolo 15	Diritto d’autore.....	6
Articolo 16	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro .....	6
Articolo 17	Obblighi in materia di sicurezza.....	7
Articolo 18	Tutela della riservatezza .....	7
Articolo 19	Responsabilità civile .....	7
Articolo 20	Garanzie.....	7
Articolo 21	Penali .....	8
Articolo 22	Risoluzione del contratto.....	8
Articolo 23	Facoltà di recesso .....	9
Articolo 24	Cessione del contratto e subappalto .....	9
Articolo 25	Controversie.....	9
Articolo 26	Spese contrattuali .....	9

**SEZIONE PRIMA****Articolo 1 Oggetto**

Forma oggetto del presente capitolato la stampa di una collana editoriale di promozione turistica composta da:

- (a.1) Volume 1 - "Ponente"
- (a.2) Volume 2 - "Genovesato"
- (a.3) Volume 3 - "Tigullio Occidentale"
- (a.4) Volume 4 - "Tigullio Orientale"
- (a.5) Cartina turistica della Provincia di Genova.

**Articolo 2 Quantitativi**

I quantitativi di stampa sono riportati nell'allegato A, parte integrante del presente capitolato, e gli stessi saranno richiesti in base alle scadenze temporali indicate all'articolo 9.

Gli ordinativi dei singoli prodotti saranno effettuati sulla base delle effettive ed insindacabili esigenze maturate di volta in volta, seppur nei limiti di cui all'art.4, senza

che il Fornitore possa vantare compensi ed indennizzi non contemplati nel presente Capitolato, né possa sollevare eccezioni nel completare comunque la fornitura nei termini contrattuali.

**Articolo 3 Importo a base di gara**

L'importo a base di gara è stato stimato in **€125.000,00**, al netto degli oneri fiscali.

L'importo stimato per ogni singola tranche è il seguente:

- a) prima tranche €50.000;
- b) seconda tranche €50.000;
- c) terza tranche €25.000.

L'importo complessivo della fornitura risultante dai prezzi unitari offerti non deve risultare superiore alla cifra sopra indicata.

**Articolo 4 Estensione o riduzione della fornitura**

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture dei prodotti in argomento sino a un massimo del 40% dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni.

La Provincia si riserva la facoltà di ridurre la fornitura in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale da esercitarsi con comunicazione scritta tempestivamente trasmessa al Fornitore; in caso di riduzione superiore al 30% il Fornitore potrà richiedere una revisione delle quotazioni offerte entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio avente ad oggetto la riduzione dei quantitativi, con la facoltà di recedere dal contratto in caso di mancato accordo.

**Articolo 5 Caratteristiche tecniche**

I volumi riferimenti da (a.1) a (a.4) devono essere realizzati come da campione depositato presso l'Ufficio avente le seguenti caratteristiche:

**• Formato:**

chiuso 15x21 cm

aperto 30x21 cm

nr pag. 40 + Copertina

La copertina è a svolgente, formato chiuso 15x21 cm, aperto 44,5 ca.x21 cm - svolgente in III a rientrare di 5 millimetri sull'ultima

- **Stampa:** quadricromia
- **Confezione:** punti metallici (due)
- **Impianto:** su CD, formato pdf ad alta risoluzione
- **Carta:**

copertina: Patinata Opaca 300 gr./mq; verniciatura ecologica sul lato esterno

interno: Patinata Opaca 150 gr./mq

La cartina turistica riferimento (a.5) deve essere realizzata come da campione depositato presso l'Ufficio avente le seguenti caratteristiche:

- **Formato:**

aperto 70x100 cm

chiuso 12,5x17,5 cm

piega a 8 ante - pieghe parallele a fisarmonica e a sella

- **Carta:** Uso mano 90 gr./mq
- **Stampa:** quadricromia, fronte e retro.
- **Impianti:** su CD, formato pdf ad alta risoluzione.

Per la realizzazione dei prodotti dovrà essere utilizzata carta naturale fabbricata con il 100% di cellulosa vergine. La cellulosa impiegata deve essere originata da fibre vergine provenienti da boschi a gestione ambientalmente sostenibile.

## **Articolo 6      Certificazione**

I prodotti devono essere certificati e garantiti secondo le vigenti normative, conformi alle disposizioni in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro e i materiali utilizzati per la loro fabbricazione non devono contenere sostanze nocive per la salute, così come classificate dalla normativa UE.

Il fornitore all'atto di ogni consegna dovrà presentare, pena il mancato pagamento della fattura, la documentazione, in originale o copia autenticata, attestante:

- a) le caratteristiche tecniche dei prodotti cartari utilizzati, in conformità alle normative UNI, specificamente alla: grammatura secondo la norma DIN EN ISO 536/1998, allo spessore secondo la norma DIN EN ISO 534/2005 (20534/1999), al grado di bianco secondo la UNI 7623/1986, all'opacità secondo la UNI 7624/1986, all'umidità secondo la norma ISO 20287/1995;
- b) le caratteristiche di tutela ambientale, provenienza del materiale di ingresso (c.d. polpa di cellulosa) da boschi a gestione ambientalmente sostenibile e metodo di sbianchimento impiegato per la produzione dei prodotti cartari utilizzati.

**SEZIONE SECONDA****Articolo 7 Durata del contratto**

Il contratto ha validità di mesi ventiquattro decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione .

**Articolo 8 Cronoprogramma**

All'atto del primo ordinativo, l'Ufficio consegna al Fornitore gli impianti di stampa.

Il Fornitore s'impegna entro 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna degli impianti a fornire le bozze di stampa in formato cartaceo per ogni prodotto previsto dalla fornitura.

L'Ufficio comunica al Fornitore il visto di stampa entro 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna delle bozze, fermo restando l'obbligo del Fornitore di effettuare le correzioni degli errori e delle imperfezioni segnalate dall'Ufficio. Il Fornitore resta responsabile per le correzioni non effettuate.

**Articolo 9 Ordinativi**

L'Ufficio ordina l'intera provvista in tre distinte tranche come indicato nell'allegato A.

Ogni tranche è ordinata con apposito buono d'ordine, emesso dall'Ufficio, contenente l'indicazione dei prodotti richiesti, dei quantitativi effettivi, dei prezzi e dei luoghi di consegna.

Il riferimento del buono d'ordine deve essere riportato sulla documentazione di consegna dei prodotti e sui documenti di fatturazione.

L'ordinazione della seconda e terza tranche della fornitura è subordinata all'ottenimento della copertura finanziaria.

**Articolo 10 Modalità e tempi di consegna**

Il Fornitore si impegna a consegnare la merce entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del buono d'ordine.

Sono a carico del fornitore tutte le operazioni di imballo, trasporto, facchinaggio, nonché quant'altro necessario per le merci rese franco locali magazzini, indicati nell'articolo 11.

In nessun caso potrà essere richiesto l'utilizzo di attrezzature e/o mano d'opera della Provincia per l'esecuzione delle operazioni di scarico.

I prodotti devono essere suddivisi per titolo ed edizione, confezionati in pacchi in termoretraibile, e consegnati in scatole di peso massimo 5/6 kg., indicanti titolo, edizione e quantità.

**Articolo 11 Luoghi di consegna**

I prodotti devono essere consegnati presso i seguenti siti:

- (a) prima tranche
  - (a.1) Direzione 5 – Trasporti, Ambiti Naturali, Turismo e Sport – Servizio turismo – Genova Quarto
  - (a.2) Ufficio IAT – Chiavari (Genova)
  - (a.3) Ufficio IAT – Rapallo (Genova)
  - (a.4) Ufficio IAT Santa Margherita Ligure (Genova)
  - (a.5) Ufficio IAT Sestri Levante (Genova)
  - (a.6) Ufficio IAT Portofino (Genova)
  - (a.7) Ufficio IAT Arenzano (Genova)
- (b) Altre tranche:
  - (b.1) Direzione 5 – Trasporti, Ambiti Naturali, Turismo e Sport – Servizio turismo – Genova Quarto

La Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare durante il periodo contrattuale i punti di consegna nell'ambito del territorio provinciale, senza che il Fornitore possa chiedere costi aggiuntivi.

### **Articolo 12 Controlli sulla fornitura**

Ad avvenuta consegna dei prodotti un incaricato dell'Ufficio provvede al controllo del materiale pervenuto.

Il controllo deve accertare la conformità del prodotto alle prescrizioni di cui all'articolo 5, alla bozza del testo approvato di cui all'articolo 8, nonché gli eventuali difetti e/o imperfezioni di stampa o di impaginazione.

Qualora il prodotto presenti difetti e/o imperfezioni rispetto a quanto contrattualmente pattuito, la Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare la penale prevista all'articolo 21, comma 3, qualora i difetti e/o le imperfezioni risultino marginali, oppure chiedere la ristampa in tutto o in parte, a totale spesa e onere del fornitore quando trattasi di irregolarità grave.

Nel secondo caso sarà applicata la penale di cui all'articolo 21, comma 1, qualora si verificano ritardi nei tempi di consegna.

La Provincia si riserva di contestare al fornitore quanto sopra entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del prodotto.

La Provincia si riserva, nell'arco del periodo contrattuale, per quanto concerne le caratteristiche delle materie prime utilizzate per fornitura, la facoltà di eseguire il collaudo mediante perizie, analisi o altre operazioni meglio viste, incaricando soggetti terzi. Le spese sono a carico del Fornitore.

### **Articolo 13 Prezzi**

I prezzi indicati in sede di offerta, al netto degli oneri fiscali e comprensivi di ogni onere, imballo e trasporto compresi, per merce resa franco destino, s'intendono fissi ed invariabili per il primo anno.

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revisione prezzi dopo il primo anno di esecuzione contrattuale.

La revisione è riconosciuta in misura pari al 75% dell'aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai.

Il Fornitore riconosce che i prezzi, sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

### **Articolo 14 Fatturazione e modalità di pagamento**

La fatturazione della forniture deve essere riferita ad ogni singolo buono d'ordine. Le fatture dovranno essere inviate, a cura e spese del Fornitore a Provincia di Genova - Direzione 5 – Trasporti, Ambiti naturali, Turismo e sport - Largo F. Cattanei 3 – 16147 Genova.

I termini di pagamento sono fissati in sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla presentazione delle certificazioni di cui all'articolo 6.

L'ultimo pagamento è subordinato alla consegna degli impianti e i testi come previsto all'articolo 15.

### **Articolo 15 Diritto d'autore**

La Provincia dichiara che la collana editoriale oggetto del presente capitolato è di sua esclusiva proprietà.

Gli impianti e le bozze di stampa devono essere restituiti alla Provincia unitamente all'ultima consegna dei prodotti.

### **Articolo 16 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

Il Fornitore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

Il Fornitore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località

di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. Il Fornitore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Provincia può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia stessa.

#### **Articolo 17 Obblighi in materia di sicurezza**

Il Fornitore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Fornitore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel citato decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, mallevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

#### **Articolo 18 Tutela della riservatezza**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, la Provincia utilizzerà i dati personali per le finalità di gestione della procedura di gara, e li tratterà in seguito, nell'eventualità della stipulazione del contratto d'appalto, per la finalità di gestione del contratto stesso.

Il Fornitore, a sua volta, dovrà garantire che il proprio personale tratterà come riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della fornitura, secondo le disposizioni del D. Lgs. n° 196/2003.

#### **Articolo 19 Responsabilità civile**

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Provincia che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

#### **Articolo 20 Garanzie**

Il Soggetto aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell'importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con efficacia fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
- (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
- (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fidejussione.

### **Articolo 21 Penali**

Per l'inosservanza dei termini di consegna delle bozze di stampa (articolo 8) e dei prodotti finiti (articolo 10) si applicano le seguenti penali:

- (1) € 200,00 per ogni giorno di ritardo sino al terzo giorno;
- (2) € 250,00 dal quarto al sesto giorno;
- (3) € 300,00 per ogni giorno successivo al sesto.

Per ulteriore ritardo oltre il sesto giorno, la Provincia ha la facoltà di richiedere la risoluzione contrattuale per inadempimento.

Qualora il prodotto presentasse difetti e/o imperfezioni marginali nel testo la Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare la penale di € 300,00 per ogni errore rilevato.

Nel caso in cui le caratteristiche delle materie prime utilizzate per la fornitura non risultassero conformi alle prescrizioni del capitolato, la Provincia si riserva di applicare una penale pari al 5% dell'importo contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancato o ritardato riscontro ovvero qualora le giustificazioni non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali vengono trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dal Fornitore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.

### **Articolo 22 Risoluzione del contratto**

In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata inviata dalla Provincia per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Fornitore non ottemperi, è facoltà della Provincia risolvere il contratto.

Oltre quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- (b) importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- (c) cessione del contratto, subappalto non autorizzato;
- (d) per ritardo rispetto ai termini di consegna previsti dagli articoli 8 e 10 oltre il sesto giorno;
- (e) per numero dieci errori ed imperfezioni riscontrate nei prodotti e sanzionate ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.

**Articolo 23 Facoltà di recesso**

La Provincia si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi di:

- (a) giusta causa;
- (b) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (c) sia stato depositato contro il Soggetto aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- (d) il Soggetto aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara e/o lettera d'invito;
- (e) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Soggetto aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, le fedi o il patrimoni pubblico ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- (f) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto qualora non possa procedere all'ordinazione della seconda e della terza tranche della fornitura come indicato all'articolo 9.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta di indennizzo per mancata ordinazione della seconda e della terza tranche della fornitura.

**Articolo 24 Cessione del contratto e subappalto**

Non è ammessa la cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**Articolo 25 Controversie**

Per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto, salvo diverse successive comunicazioni, il Fornitore deve fare riferimento all'Ufficio.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Genova.

**Articolo 26 Spese contrattuali**

Sono a carico del Soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

**Allegato A**  
**al capitolato speciale d'oneri per la stampa di due collane editoriali di promozione turistica**

**A. PRIMA TRANCHE - da ordinare entro fine maggio 2009**

Quantitativi

DESCRIZIONE	EDIZIONE italiana	EDIZIONE inglese	EDIZIONE tedesca	EDIZIONE francese	EDIZIONE spagnola	TOTALE COPIE
(a.1) Volume 1 - "Ponente"	n. 5.000	n. 2.000	n. 1.000	n. 1.000	n. 1.000	n. 10.000
(a.2) Volume 2 - "Genovesato"	n. 8.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 1.500	n. 1.500	n. 16.000
(a.3) Volume 3 - "Tigullio Occidentale"	n. 10.000	n. 3.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 20.000
(a.4) Volume 4 - "Tigullio Orientale"	n. 10.000	n. 3.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 20.000
(a.5) Cartina turistica "La Provincia di Genova"	n. 10.000	n. 3.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 20.000

**B. SECONDA TRANCHE - da ordinare entro fine dicembre 2009**

Quantitativi

DESCRIZIONE	EDIZIONE italiana	EDIZIONE inglese	EDIZIONE tedesca	EDIZIONE francese	EDIZIONE spagnola	TOTALE COPIE
(a.1) Volume 1 - "Ponente"	n. 5.000	n. 2.000	n. 1.000	n. 1.000	n. 1.000	n. 10.000
(a.2) Volume 2 - "Genovesato"	n. 8.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 1.500	n. 1.500	n. 16.000
(a.3) Volume 3 - "Tigullio Occidentale"	n. 10.000	n. 3.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 20.000
(a.4) Volume 4 - "Tigullio Orientale"	n. 10.000	n. 3.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 20.000
(a.5) Cartina turistica "La Provincia di Genova"	n. 10.000	n. 3.000	n. 3.000	n. 2.000	n. 2.000	n. 20.000

**C. TERZA TRANCHE DI FORNITURA - da ordinare entro fine dicembre 2010**

Quantitativi

DESCRIZIONE	EDIZIONE italiana	EDIZIONE inglese	EDIZIONE tedesca	EDIZIONE francese	EDIZIONE spagnola	TOTALE COPIE
(a.1) Volume 1 - "Ponente"	n. 2.500	n. 1.000	n. 500	n. 500	n. 500	n. 5.000
(a.2) Volume 2 - "Genovesato"	n. 4.000	n. 1.500	n. 1.000	n. 750	n. 750	n. 8.000
(a.3) Volume 3 - "Tigullio Occidentale"	n. 5.000	n. 1.500	n. 1.500	n. 1.000	n. 1.000	n. 10.000
(a.4) Volume 4 - "Tigullio Orientale"	n. 5.000	n. 1.500	n. 1.500	n. 1.000	n. 1.000	n. 10.000
(a.5) Cartina turistica "La Provincia di Genova"	n. 5.000	n. 1.500	n. 1.500	n. 1.000	n. 1.000	n. 10.000